

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 3 febbraio 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 5a *Acconti*

Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l'Ufficio può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.

Art. 9 cpv. 2 lett. f e 3

² Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame:

f. dei dossier relativi alla pianificazione in caso d'emergenza.

³ Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.

¹ **RS 730.05**

*Allegato 1 n. 1***1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione**

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all'articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

| | franchi |
|--|---------|
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m ³ | 7 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m ³ ma inferiore a 5 milioni di m ³ | 10 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m ³ | 17 000 |

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.

3 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova